

**Legislatura 17<sup>a</sup> - 12<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 151 del 09/09/2014**

IN SEDE REFERENTE

**(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale**

**(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

**(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

**(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie**

**(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251**

**(829) BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie**

**(833) D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° agosto.

La **PRESIDENTE** comunica che sono state apportate modifiche, di carattere meramente formale, ad alcuni emendamenti a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri (testi 2 degli emendamenti 4.7, 25.0.2 e 25.0.3, pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (*Misto-MovX*) ha quindi la parola per illustrare gli emendamenti a propria firma. L'emendamento 2.3 mira ad espungere, dal comma 1 dell'articolo 2, il riferimento specifico alle tecniche di anestesia loco-regionale, al fine di consentire l'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza anche di altre tipologie di controllo del dolore nel parto. L'emendamento 3.4 è volto a rendere obbligatorio l'intervento del Ministero della salute ai fini della razionalizzazione delle circoscrizioni degli ordini. L'emendamento 3.7 chiarisce che gli adempimenti concernenti la trasparenza dell'azione degli ordini devono essere posti in essere in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013. L'emendamento 3.13 mira ad elevare il livello di democraticità all'interno degli ordini, prevedendo una riserva di seggi per la lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti, e un limite di due mandati per i componenti del consiglio direttivo. Gli emendamenti 3.17 e 3.19 sono volti a prevedere la presenza di esperti di medicine non convenzionali in seno al consiglio direttivo e alla commissione di albo. L'emendamento 3.54 modifica la ponderazione dei voti per l'elezione degli organi delle Federazioni nazionali, accordando maggiore tutela agli albi di dimensioni minori. L'emendamento 3.75 inserisce l'albo dei dottori in scienze motorie presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, al fine di valorizzare e disciplinare tale figura professionale, anche in relazione all'esigenza di favorire la corretta effettuazione di attività sportive. L'emendamento 3.77 prevede che ulteriori albi siano istituiti dal Ministro della salute anche per i possessori di titoli, equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, conseguiti all'estero. L'emendamento 5.1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5, al fine di coordinare l'intervento in materia di esercizio abusivo della professione sanitaria con i contenuti di un disegno di legge recentemente approvato dal Senato. Gli

emendamenti 7.8 e 7.9 sono volti ad evitare utilizzi impropri dei medici specializzandi e a garantire la qualità della formazione specialistica. Analogamente, l'emendamento 7.11 precisa quale debba essere il rapporto numerico tra medici in formazione specialistica e personale strutturato dirigente medico, in aderenza ad una specifica richiesta avanzata dalle associazioni rappresentative dei giovani medici. L'emendamento 8.1 è volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 8, ritenuto foriero di situazioni di conflitto di interesse all'interno delle farmacie.

La senatrice **TAVERNA (M5S)** illustra a sua volta alcuni degli emendamenti a propria firma. Gli emendamenti 1.23 e 1.27 mirano a promuovere le metodologie di ricerca alternative alla sperimentazione animale, anche individuando appositi percorsi formativi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento 2.10 prevede l'attivazione di idonei programmi di *screening* neonatale, attraverso l'uso di appropriati *test* di laboratorio, in sede di diagnosi precoce. L'emendamento 3.3 dispone che gli ordini siano costituiti a livello regionale e non, come previsto dal testo base, a livello provinciale o di città metropolitana. **Gli emendamenti 3.15 e 3.30 sopprimono il collegio dei revisori e le figure del tesoriere e del segretario degli Ordini, essendo le relative funzioni da attribuire a enti esterni e indipendenti.** L'emendamento 3.69 sopprime la disposizione relativa allo statuto delle Federazioni nazionali, al fine di sottoporre l'attività e l'organizzazione di tali enti a una disciplina di tipo legislativo, evitando stratificazioni tra discipline recate da fonti diversificate. L'emendamento 6.1 è volto ad ampliare l'ambito applicativo della circostanza aggravante per i reati contro soggetti ricoverati presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, così da ricomprendervi anche i delitti colposi, considerato che questi ultimi risultano essere quelli maggiormente diffusi nel settore.

**Il senatore BIANCO (PD) illustra quindi alcuni degli emendamenti di cui è firmatario, soffermandosi sulle proposte di modifica riferite all'articolo 3.**

L'emendamento 3.2 è volto a tenere conto dell'intervenuta abolizione delle province ai fini della individuazione della dimensione territoriale degli Ordini. L'emendamento 3.9 chiarisce il ruolo degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e nell'espletamento delle attività formative e dell'esame di abilitazione. L'emendamento 3.31 prevede l'innovativo istituto della sfiducia dei presidenti di albo. L'emendamento 3.32 specifica che al consiglio direttivo di ciascun Ordine spetta il compito di iscrivere i professionisti nel rispettivo albo. L'emendamento 3.35 chiarisce le attribuzioni del consiglio direttivo in relazione agli Ordini con più albi. L'emendamento 3.43 precisa che l'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, quale che sia la forma giuridica dell'esercizio. L'emendamento 3.46 prevede un meccanismo onde consentire la cancellazione dall'albo nel caso in cui risulti impossibile sentire preventivamente l'interessato. L'emendamento 3.47 sopprime il riferimento al carattere provinciale degli Ordini e consente che le Federazioni nazionali rappresentino le professioni presso qualsiasi ente ed istituzione. L'emendamento 3.49 prevede, in maniera innovativa, che le Federazioni nazionali emanino un codice deontologico approvato dai rispettivi consigli nazionali. L'emendamento 3.52 è volto a specificare le modalità di elezione dei componenti della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri. L'emendamento 3.59 attribuisce al comitato centrale di ciascuna federazione il compito di adottare atti di indirizzo e coordinamento su materie che richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione. L'emendamento 3.63 prevede, in riferimento agli organi delle commissioni di albo, un meccanismo di sfiducia analogo a quello introdotto dall'emendamento 3.31. L'emendamento 3.64 attribuisce alle commissioni di albo di ciascuna federazione, nel caso in cui questa sia composta da più albi, le funzioni necessarie a garantire il necessario livello di autonomia di ciascun albo.

**In conclusione, sottolinea che è tutt'altro che inconsueto, anche in un'ottica di delegificazione, che determinati aspetti organizzativi di un ente pubblico, qual è l'ordine professionale, siano disciplinati da fonte statutaria.**

La senatrice **DIRINDIN (PD)** illustra a sua volta alcuni degli emendamenti presentati, con particolare riguardo alle proposte di modifica riferite all'articolo 1.

L'emendamento 1.4 è inteso a richiamare all'osservanza degli *standard* internazionali per l'etica nella ricerca medica sugli esseri umani, in conformità alla dichiarazione di Helsinki del 1964 e sue successive revisioni. L'emendamento 1.10 mira a rendere più chiaro il testo nella parte in cui prevede semplificazioni delle modalità di utilizzo a fini di ricerca di ciò che residua da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche. L'emendamento 1.24 sopprime, nel comma 2 dell'articolo 1, la lettera *i*), ritenuta pleonastica in relazione ai contenuti della precedente lettera *h*). L'emendamento 1.33 è volto a tenere conto delle modificazioni che verranno apportate al decreto legislativo n. 211

del 2003, in conformità all'evoluzione della normativa europea in materia di sperimentazioni cliniche. L'emendamento 1.34 chiarisce che la revisione della normativa sugli studi clinici senza fini di lucro è finalizzata a facilitarne la realizzazione, e prevede in materia forme di coordinamento e di sostegno economico, compresa la revisione della disciplina concernente il risarcimento dei danni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.

1324

Art. 4

#### **4.7 (testo 2)**

**D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

"3-bis. Nelle more di adozione dei decreti di cui al comma precedente, e della riorganizzazione dell'albo dei biologi ai fini di conformarlo alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi, in possesso di una delle classi di laurea conseguita secondo il soppresso ordinamento universitario di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, e prescritta dalla legislazione vigente come requisito per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, dall'entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nella sezione A del medesimo albo.

3-ter. I soggetti di cui al comma 3-bis, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi, devono dimostrare di aver svolto attività lavorativa formante oggetto della professione di biologo, di cui al capo VI del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, per un periodo di tempo non inferiore ai due anni. Ai fini della dimostrazione dell'attività svolta, si considera valido anche il servizio non di ruolo a titolo di incarico e il servizio prestato in regime di attività libero professionale.

3-quarter. Per le modalità e i termini di iscrizione dei soggetti di cui al comma 3-bis nella sezione A dell'albo dei biologi si applicano gli articoli 5 e 8 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Per le modalità di esecuzione dell'esame di Stato si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

3-quinques. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di laurea di cui al comma 3-bis sono equiparate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127."

Art. 25

#### **25.0.2 (testo 2)**

**D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 25-bis.**

(Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso di medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 219/2006, qualora il richiedente possa dimostrare, mediante un dettagliato riferimento alla letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, che l'uso omeopatico del medicinale o dei ceppi omeopatici è consolidato e offre tutte le garanzie di innocuità, può non essere fornita, la documentazione relativa ai risultati degli studi preclinici e clinici; in tal caso gli esperti giustificano, sulla base della documentazione fornita in forma di letteratura pubblicata e/o riconosciuta nella tradizione della medicina omeopatica, l'uso omeopatico dei ceppi utilizzati e il loro utilizzo tradizionale nell'indicazione rivendicata".

### **25.0.3 (testo 2)**

**D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, FLORIS, SCILIPOTI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 25bis.

(Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute)

1. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per un importo massimo pari ad un quindicesimo dello stesso".